



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### Spedite di Giunta regionale n. 243 del 19 settembre 2022

Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 6944 al n. 6984) . . . . .	3
Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 6985 al n. 6990) . . . . .	5

#### Delibera Giunta regionale 19 settembre 2022 - n. XI/6966

Programma regionale per il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne (2022-2023): ulteriori risorse a sostegno dell'attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio . . . . .	6
---	---

#### Delibera Giunta regionale 19 settembre 2022 - n. XI/6968

Nuove determinazioni in ordine al Premio «Lombardia è ricerca» rivolto agli studenti a.s. 2021-2022. Proroga del termine per la presentazione delle candidature . . . . .	10
---	----

#### Delibera Giunta regionale 19 settembre 2022 - n. XI/6975

«Intervento a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» - Risorse 2022 - Approvazione dei criteri dell'iniziativa . . . . .	11
---	----

#### Delibera Giunta regionale 19 settembre 2022 - n. XI/6976

Secondo incremento della dotazione finanziaria del Bando «Giovani Smart (SportMusicaArte)» di cui alla d.g.r. del 4 aprile 2022, n. 6230 e scorrimento graduatoria . . . . .	16
--	----

#### Delibera Giunta regionale 19 settembre 2022 - n. XI/6981

Approvazione della proposta di termini, criteri e modalità per la presentazione delle domande di contributo a valere sulle risorse statali regionalizzate per l'annualità 2022 (C.O.STA.R.G.A.) a sostegno dell'associazionismo comunale e per l'erogazione delle stesse risorse . . . . .	18
--	----

### D) ATTI DIRIGENZIALI

#### Giunta regionale

#### Presidenza

##### Decreto dirigente unità organizzativa 13 settembre 2022 - n. 12893

Ammissione dell'impresa «Sandrini Noleggi s.r.l. - Via Nazionale 11 - 25056 Ponte di Legno (BS)» all'agevolazione IRAP di cui agli artt. 2 e 9, della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11 . . . . .	29
--	----

#### D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

##### Comunicato regionale 16 settembre 2022 - n. 93

Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la definizione dell'elenco degli enti no profit che si occupano di raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale - Anno 2022 . . . . .	30
---	----

#### D.G. Autonomia e cultura

##### Decreto dirigente struttura 16 settembre 2022 - n. 13153

Approvazione della graduatoria e assegnazione dei contributi per la realizzazione di residenze artistiche di spettacolo dal vivo - Artisti nei territori - per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 43 del d.m. 27 luglio 2017 n. 332 . . . . .	59
--	----

##### Decreto dirigente struttura 16 settembre 2022 - n. 13155

Selezione del Centro di Residenza per il triennio 2022/2024 e assegnazione del contributo per la realizzazione di Residenze artistiche di spettacolo dal vivo per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 43 del d.m. 27 luglio 2017 n. 332. . . . .	64
---	----

#### D.G. Sviluppo economico

##### Decreto dirigente unità organizzativa 14 settembre 2022 - n. 12995

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Azione III.3.C.1.1: Bando «Investimenti per la ripresa: linea a - artigiani 2021 e linea b - aree interne» (d.d.u.o. 17 settembre 2021 n. 12325 e ss.mm.ii.) - Liquidazione a seguito di ridetermina del contributo all'impresa la fattoria di Riva Samuele per la realizzazione del progetto ID 3231427 e contestuale economia - CUP E41B21006990009. . . . .	67
---	----

**D.g.r. 19 settembre 2022 - n. XI/6975****«Intervento a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» - Risorse 2022 - Approvazione dei criteri dell'iniziativa**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare l'art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64;

Visto l'art. 1 del d.l. 24 dicembre 2021, n. 221 «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» con il quale è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

Rilevato che i provvedimenti adottati a livello nazionale volti a contrastare la diffusione del COVID-19 hanno determinato, tra le altre, la chiusura e/o forti limitazioni all'accesso ad attività ricreative e culturali, con impatto immediato e negativo sulle attività economiche connesse;

Visto l'art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021) che ha istituito un Fondo da ripartire tra le Regioni e da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», che ha previsto che la dotazione del fondo di cui al predetto art. 26 sia incrementata di 20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;

Visto il d.p.c.m. del 4 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2022, n. 140, avente ad oggetto «Riparto tra le regioni dell'incremento del «Fondo per il sostegno delle attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica», di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 41 del 2021, per 20 milioni di euro per l'anno 2022, destinata ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini», che destina le risorse alle regioni secondo gli importi di cui alla tabella allegata al d.p.c.m.;

Dato atto che le risorse destinate a Regione Lombardia sono pari a € 2.972.029,47, sono state trasferite a Regione Lombardia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto dell'8 luglio 2022, n. 190421 e accertate sul bilancio regionale con decreto n. 11419 del 1 agosto 2022 sul capitolo di entrata 2.0101.01.15124;

Vista la d.g.r. 5518/2021 che definisce i criteri dell'intervento a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, attivato da Regione Lombardia a valere sulle risorse del «Fondo per il sostegno delle attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica», assegnate nel 2021;

Dato atto che le risorse 2021 assegnate ai beneficiari con d.d.u.o. n. 17767 del 21 dicembre 2021 hanno potuto ristorare solo parzialmente il danno subito per la perdita di ricavi avuta nell'annualità 2020, in percentuale non superiore indicativamente al 10%;

Valutato che le risorse assegnate nel 2022 possono utilmente contribuire a ristorare il danno subito per la perdita di ricavi avuta nell'annualità 2020 da parte di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;

Dato atto che:

- possono presentare richiesta di contributo le imprese, regolarmente iscritte in Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), che svolgano un'attività riconducibile ad almeno una delle seguenti definizioni al momento della domanda:
  - Parco tematico, Parco di divertimento (codice Ateco di riferimento 93.21.01), ai sensi dell'art. 2 lett. D) del d.m. 18 maggio 2007, con sede stabile o permanente in possesso di licenza di esercizio;

- Giardino zoologico compresi gli acquari (codice Ateco di riferimento 91.04), ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 21 marzo 2005, n. 73, in possesso di licenza di cui all'art. 4 del medesimo decreto legislativo;

- Parco geologico - in conformità/analogia alla definizione di geoparco fornita dall'UNESCO, un parco geologico comprende un sito geologico (geotopo) di dimensioni non specificate o un insieme di più geotopi di particolare importanza geoscientifica regionale e nazionale, rarità o bellezza, e che possono essere considerati rappresentativi di un paesaggio e della storia della sua formazione geologica. Oltre ai siti geologici, i geoparchi devono presentare punti d'interesse archeologico, ecologico, storico e culturale già accessibili dal punto di vista turistico;

- la sede che ospita una delle precedenti attività deve necessariamente essere collocata sul territorio lombardo;
- possono accedere al contributo le imprese di dimensioni micro, piccole, medie e grandi;
- le imprese devono risultare attive al momento della presentazione dell'istanza;
- i requisiti formali di ammissibilità che devono essere posseduti contemporaneamente sono:
  - essere imprese che sono state soggette nell'annualità 2020 alla sospensione dell'attività, agevolata con la presente iniziativa, in conseguenza di un provvedimento volto al contenimento dei rischi connessi all'emergenza epidemiologica;
  - aver subito un calo dei ricavi confrontando il dato nell'anno 2019 e quello inferiore del 2020;

Valutato inoltre che:

- il contributo è a titolo di ristoro senza vincolo di rendicontazione;
- ciascuna impresa ha diritto ad un solo contributo in relazione alla presente iniziativa;
- le risorse sono assegnate ai soggetti richiedenti in maniera proporzionale al calo di ricavi subito tra il 2019 e il 2020, al netto del contributo eventualmente percepito in ristoro del medesimo danno con il citato d.d.u.o. 17767/2021;
- il contributo non potrà in ogni caso essere superiore al calo dei ricavi confrontando il dato nell'anno 2019 e quello inferiore del 2020 al netto del contributo eventualmente percepito in ristoro del medesimo danno con il citato d.d.u.o. 17767/2021;
- il contributo non potrà in ogni caso essere superiore a euro 200.000,00;

Ritenuto pertanto di definire i criteri e le modalità di attuazione, così come indicati all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID» che all'art. 10-bis. «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19» prevede che «i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

Valutato che il contributo di cui al presente provvedimento rispetti le condizioni di cui all'art. 10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 in relazione all'eccezionalità della misura legata esclusivamente all'emergenza COVID 19;

Ritenuto, pertanto, sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, di non applicare la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r. 600/1973 in sede di erogazione del rimborso contributo;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L. 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli

## Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 22 settembre 2022

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis;

Stabilito che le agevolazioni sono concesse nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Ritenuto che nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 1407/2013:

- la concessione dell'agevolazione sotto forma di contributo a fondo perduto non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- è concesso il cumulo con altri aiuti concessi dalle amministrazioni pubbliche;
- qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto richiedente sarà applicata la riduzione del contributo al fine di restare entro il limite di aiuto concedibile, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115;

Dato atto che sono acquisite specifiche dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.p.r. 445/2000 in cui le imprese attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013, informino sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del suddetto Regolamento (UE) 1407/2013, ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Stabilito di demandare al dirigente competente l'adozione di tutti gli atti attuativi del presente provvedimento, compresa la definizione delle modalità di presentazione delle richieste, mediante apposita piattaforma «Bandi on Line»;

Stabilito che è demandata agli uffici regionali competenti:

- l'istruttoria delle domande pervenute;
- il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione e in fase di verifiche propedeutiche ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 8-9 e ss.;
- la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima per impresa;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del d.l. 76/2020 «Verifiche antimafia e protocolli di legalità», convertito con legge n. 120/2020 e s.m.i., al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 30 giugno 2023, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procederà quindi ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati BDNA;

Dato atto che la dotazione finanziaria della misura di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, pari a € 2.972.029,47, troverà copertura per l'anno 2022 a valere sul capitolo di spesa n. 15125 «TRASFERIMENTI STATALI DESTINATI A PARCHI TEMATICI EX ARTICOLO 26 DECRETO LEGGE N. 41/2021, CONVERTITO CON L. 69/2021, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI PER IL RISTORO DELLE CATEGORIE SOGGETTE A RESTRIZIONI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19», a seguito di variazione di bilancio, approvata nella odierna seduta di Giunta;

Vista la legge regionale 27 novembre 2020 - n. 22 «Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020» che all'art. 6 «Deroga alle compensazioni di cui all'articolo 55, comma 2 bis, della l.r. 34/1978» prevede che:

- in sede di erogazione delle risorse destinate all'attuazione delle misure a beneficio di microimprese e lavoratori autonomi con partita IVA individuale necessarie a mitigare gli effetti economici dell'emergenza causata dal COVID-19, non si applicano le disposizioni sulla compensazione fra crediti e debiti di cui all'articolo 55, comma 2 bis, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure

della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione);

- la Giunta regionale, in caso di eventuali ulteriori misure aventi analoghe finalità, prevede, nello stesso provvedimento che dispone la misura, l'eventuale applicazione della disposizione di cui al primo periodo;

Stabilito, pertanto, che per le agevolazioni concesse sulla base dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 della l.r. 22/2020 sull'agevolazione non si applica la compensazione di cui all'art. 55, c. 2 della l.r. 34/1978;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di definire i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa a sostegno dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, così come indicati all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria della misura di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, pari a € 2.972.029,47, troverà copertura per l'anno 2022 a valere sul capitolo di spesa n. 15125 «TRASFERIMENTI STATALI DESTINATI A PARCHI TEMATICI EX ARTICOLO 26 DECRETO LEGGE N. 41/2021, CONVERTITO CON L. 69/2021, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI PER IL RISTORO DELLE CATEGORIE SOGGETTE A RESTRIZIONI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19», a seguito di variazione di bilancio, approvata nella odierna seduta di Giunta;

3. di prevedere che le agevolazioni della misura di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono concesse nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

4. di stabilire che per le agevolazioni concesse sull'iniziativa di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 della l.r. 22/2020 sull'agevolazione non si applica la compensazione di cui all'art. 55, c. 2 della l.r. 34/1978;

5. di prevedere, sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, di non applicare la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r. 600/1973 in sede di erogazione del contributo;

6. di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente competente l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ivi compresi i necessari atti contabili nonché nonché la definizione delle modalità di presentazione delle richieste mediante apposita piattaforma «Bandi on Line»;

7. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) anche nella sezione amministrazione trasparente in attuazione del decreto legislativo n. 33/2013 ex art. 26.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

## Allegato A

<b>TITOLO</b>	<b>INTERVENTO A FAVORE DEI PARCHI TEMATICI, ACQUARI, PARCHI GEOLOGICI E GIARDINI ZOOLOGICI – RISORSE 2022– APPROVAZIONE DEI CRITERI DELL'INIZIATIVA</b>
<b>FINALITÀ</b>	Sostenere l'attività economica/la liquidità di <b>parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici</b> che ha subito un impatto negativo a causa dei provvedimenti adottati a livello nazionale volti a contrastare la diffusione del COVID-19 che ne hanno determinato la chiusura e/o forti limitazioni all'accesso
<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<p>Possono presentare richiesta di contributo <b>imprese regolarmente iscritte in camera di commercio</b>, che svolgano un'attività economica che rientri in almeno una delle seguenti definizioni al momento della domanda:</p> <p><u>Parco tematico, Parco di divertimento</u> (codice Ateco di riferimento 93.21.01), <b>con sede stabile o permanente</b> ai sensi dell'art. 2 lett. D) del DM 18 maggio 2007: " d) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;" <b>in possesso di licenza di esercizio;</b></p> <p><u>Giardino zoologico compresi gli acquari</u> (codice Ateco di riferimento 91.04), ai sensi dell'art. 2 del D. lgs. 21 marzo 2005, n. 73 "per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile, aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno, che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattività" <b>in possesso di licenza</b> ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto legislativo.</p> <p><u>Parco geologico</u> - in conformità/analogia alla definizione di geoparco fornita dall'UNESCO, un parco geologico comprende un sito geologico (geotopo) di dimensioni non specificate o un insieme di più geotopi di particolare importanza geoscientifica regionale e nazionale, rarità o bellezza, e che possono essere considerati rappresentativi di un paesaggio e della storia della sua formazione geologica. Oltre ai siti geologici, i geoparchi devono presentare punti d'interesse archeologico, ecologico, storico e culturale già accessibili dal punto di vista turistico.</p> <p><b>La sede che ospita una delle precedenti attività deve necessariamente essere collocata sul territorio lombardo.</b></p> <p>Possono accedere al contributo le imprese di dimensioni micro, piccole, medie e grandi e devono risultare attive al momento della presentazione dell'istanza;</p> <p>Inoltre, le imprese richiedenti devono contemporaneamente rispondere ai seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– essere imprese soggette nell'annualità 2020 alla sospensione dell'attività, agevolata con la presente iniziativa, in conseguenza di un provvedimento volto al contenimento dei rischi connessi all'emergenza epidemiologica;</li> </ul>

	<p>– aver subito un calo dei ricavi confrontando il dato nell'anno 2019 e quello inferiore del 2020;</p> <p>I requisiti di ammissibilità potranno essere autocertificati dai soggetti che presentano domanda di ammissione al contributo. L'Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertarne la regolarità.</p>
<b>SOGGETTO GESTORE</b>	Direzione Generale Turismo, marketing territoriale e moda
<b>DOTAZIONE FINANZIARIA</b>	euro 2.972.029,47
<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>	Fondi di assegnazione statale ai sensi dell'articolo 26 "Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica" del decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con Legge 21 maggio 2021, n. 69 s.m.i. e ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 che ha previsto che la dotazione del fondo di cui al predetto art. 26 sia incrementata di 20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
<b>TIPOLOGIA DELL'AGEVOLAZIONE</b>	Il contributo è a titolo di ristoro senza vincolo di rendicontazione. Ai sensi dell'art. 10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, non è applicata la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973 in sede di erogazione e i contributi concessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
<b>CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE</b>	Ciascuna impresa ha diritto ad un solo ristoro sulla presente iniziativa. <b>Le risorse sono assegnate ai soggetti richiedenti in maniera proporzionale alla variazione di ricavi subita tra l'anno 2019 e il 2020</b> , al netto del contributo eventualmente percepito in ristoro del medesimo danno con il d.d.u.o 17767/2021, <b>fino ad un importo massimo di 200.000,00 euro per impresa</b> , al lordo di oneri e imposte.
<b>REGIME DI AIUTO</b>	Gli aiuti sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).
<b>TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA</b>	La modalità di presentazione della domanda sarà definita nel provvedimento attuativo. I requisiti dovranno essere autocertificati ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico sulla documentazione amministrativa". La domanda è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della Tabella -allegato B - al D.P.R. n. 642 del 1972.

<b>MODALITÀ DI EROGAZIONE</b>	Il contributo è erogato direttamente a mezzo bonifico
-------------------------------	---